

R.G.E. 857/2021



Tribunale di Milano
Sezione Esecuzioni Immobiliari di Milano

VERBALE DI UDIENZA

Oggi 11/10/2023 alle ore 9.30, innanzi al GE dott.ssa Laura Cesira Stella sono comparsi:

per il creditore procedente [REDACTED] l'avv. [REDACTED] oggi
sostituito dall'avv. [REDACTED]

per il creditore intervenuto [REDACTED] l'avv. [REDACTED]
[REDACTED] oggi sostituito dal funzionario [REDACTED]

per il creditore intervenuto [REDACTED] l'avv. [REDACTED] oggi sostituito
dall'avv. [REDACTED]

per il debitore [REDACTED] gli avv. [REDACTED]
[REDACTED]

nessuno compare per il debitore [REDACTED] né per il debitore [REDACTED]
[REDACTED]

Sono altresì presenti:

- il custode già nominato, avv. [REDACTED] in sostituzione dell'avv. Cristina Reina.

L'avv. [REDACTED] fa presente che l'immobile ancora invenduto (lotto 1) è gravato da ipoteca
fondiaria, fatto per cui si può procedere alla vendita.

I legali di [REDACTED] rilevano quanto segue: dal documento di sintesi allegato al contratto di
mutuo risultano clausole abusive e precisamente quella relativa agli interessi e quella relativa alla
limitazione della facoltà di opporre eccezioni.

Le altre parti chiedono procedersi con la vendita del lotto 1.

██████████ si rimette.

Il GE

Rilevato, quanto al decreto ingiuntivo opposto, che dalla documentazione acquisita in atti emerge che i sigg. ██████████ non possono essere qualificati quali consumatori, in quanto soci e ██████████ amministratori della società garantita.

Rilevato invece che essere invece qualificata quale consumatrice ██████████ soggetto che non risulta aver detenuto partecipazioni nella società garantita.

Ritenuto pertanto, esaminata la fideiussione, che debba essere dato avviso a ██████████ della possibilità di proporre opposizione tardiva al decreto ingiuntivo non opposto, considerato il tenore della sentenza delle Sezioni Unite 9479/2023; tale sentenza, in ottemperanza al principio di effettività della tutela del Consumatore di cui alla direttiva 93/13 e all'art. 19 TUE, consente al consumatore di poter rimettere in discussione l'accertamento implicito proponendo opposizione tardiva *ex art. 650 c.p.c.* entro il termine di quaranta giorni indicato dal Giudice dell'Esecuzione al fine di fare valere esclusivamente l'eventuale abusività delle clausole del contratto concluso con il professionista che incidano sulla esistenza e/o sulla quantificazione del credito oggetto del decreto ingiuntivo azionato; il GE deve dare avviso al consumatore della possibilità di proporre opposizione tardiva, sia che rilevi, sia che non rilevi la presenza di clausole abusive nel contratto posto a base del ricorso monitorio;

P.Q.M.

AVVISA il debitore esecutato ██████████ che:

- laddove abbia concluso il contratto di cui in premessa come consumatore, potrà, a mezzo di difensore, proporre opposizione tardiva *ex art. 650 c.p.c.* - per far valere esclusivamente l'eventuale abusività delle clausole del contratto concluso con il professionista che incidano sulla esistenza e/o sulla quantificazione del credito oggetto del decreto ingiuntivo azionato - dinanzi all'ufficio giudiziario che ha emesso il decreto ingiuntivo nel termine di 40 giorni decorrente dalla notifica del presente provvedimento;
- ove non eserciti tale facoltà nel termine assegnato, gli sarà preclusa ogni contestazione relativa al credito portato dal decreto ingiuntivo di cui in premessa;

DISPONE

che il creditore [REDACTED] notificchi al debitore esecutato [REDACTED] *ex art. 137 e ss. c.p.c.*, non essendo quest'ultimo costituito nella presente procedura, il presente avviso unitamente al decreto ingiuntivo, al contratto e agli altri allegati a suo tempo depositati con il ricorso monitorio entro il termine di 60 giorni decorrenti da oggi, depositando la prova dell'avvenuta notifica nel fascicolo;

Rilevato peraltro che l'immobile ancora invenduto (lotto 1) è gravato da ipoteca fondiaria in favore di [REDACTED] (oggi [REDACTED]), avendo i sigg [REDACTED] stipulato contratto di mutuo fondiario;

esaminato tale contratto e non ravvisando allo stato clausole ostative alla vendita del bene, facendo valere [REDACTED] – oggi [REDACTED] – un credito per capitale residuo ed interessi ed eventualmente dovendosi discutere le contestazioni sulle clausole relative agli interessi in sede distributiva;

DISPONE

che il Professionista delegato proceda, quanto al lotto 1, nelle attività di vendita delegate, come da provvedimento del 12.4.2023.

Il GE
dott.ssa Laura Cesira Stella